

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-
TER DELLA LEGGE N. 287/1990**

- Versione definitiva -

1. Numero del Procedimento

I872 – MSC/Moby

2. Parte del Procedimento

Moby S.p.A. ("**Moby**" o "**Società**").

3. Fattispecie contestata

Con provvedimento del 5 novembre 2024, notificato il 13 novembre 2024 ("**Provvedimento di Avvio**" o "**Avvio**") l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**" o "**AGCM**") ha avviato nei confronti di Moby, Grandi Navi Veloci S.p.A. ("**GNV**") e SAS Shipping Agencies Srl ("**SAS**") (congiuntamente, le "**Parti**") il procedimento istruttorio I872 – MSC/Moby ("**Procedimento**"), finalizzato a esaminare la rilevanza – sotto il profilo *antitrust* – del "*legame strutturale*" esistente tra Moby e MSC.

In particolare, come ricorda l'Avvio (Avvio, §§ 4-8), nell'ambito della procedura di concordato in continuità avviata da Moby e CIN e pendente dinanzi al Tribunale di Milano, MSC si è impegnata "*a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Moby fino all'importo di 150 milioni di euro, tale da comportare l'acquisizione di una quota di minoranza del 49% in Moby*", senza "*l'acquisizione di diritti di governance in Moby*".

Una volta omologato il concordato (giugno 2023) Moby e Onorato, da un lato, e SAS, dall'altro, hanno stipulato alcuni accordi che "*hanno consentito a Moby e Onorato di ricevere da SAS la provvista finanziaria necessaria a estinguere le rispettive posizioni debitorie con una particolare categoria di creditori concordatari (banche e*

obbligazionisti) e di eseguire anticipatamente i piani di concordato". In particolare, tali accordi prevedevano:

- a) la cessione da parte di Moby a una società del gruppo MSC di due navi (la Moby Vinci e la Sharden) per un controvalore di 109 milioni di euro;
- b) la concessione di un finanziamento di importo pari a € 243 milioni a Moby da parte di SAS, da erogare entro il 12 dicembre 2023 ("**Contratto di finanziamento**");
- c) la costituzione da parte di Onorato Armatori – società che detiene il controllo esclusivo di Moby, con il 51% delle azioni - di un pegno in favore di SAS sulle azioni di cui è titolare ("**Contratto di Pegno**"); ciò al fine di poter garantire, in via autonoma e a prima richiesta, l'adempimento di tutte le obbligazioni di Moby originanti dal Contratto di Finanziamento nei confronti di SAS ("**Contratto di opzione**").

In tale contesto, l'Avvio intende dunque verificare se *"la creazione di un forte legame strutturale tra Moby e GNV [società controllata da SAS] discendente dall'operazione di acquisizione della partecipazione del 49% di SAS nel capitale di Moby, nonché l'ulteriore legame creato dall'ingente finanziamento di SAS a Moby del dicembre 2023, po[ssano] risultare idonei a produrre un deterioramento delle dinamiche concorrenziali sui mercati interessati, in violazione dell'articolo 101 TFUE"*, dal momento che: i) da un lato, *"potrebbe facilitare, anche attraverso contatti tra le parti, il coordinamento delle rispettive politiche commerciali"*; ii) dall'altro, potrebbe affievolire *"gli incentivi alla concorrenza tra GNV e Moby, con il rischio – in particolare, sui mercati rilevanti nei quali tali imprese non fronteggiano una significativa pressione concorrenziale – che si determinino effetti di riduzione delle quantità offerte e aumento dei prezzi"* (Avvio, § 27).

4. Mercati interessati

Sono stati delineati i seguenti mercati:

- Genova – Porto Torres;
- Genova – Olbia;

- Civitavecchia – Olbia;
- Napoli – Palermo (durante alcuni fine settimana della stagione invernale).

5. Descrizione degli impegni proposti

La Società ritiene che le proprie condotte siano pienamente lecite e che pertanto il rischio – paventato nell'Avvio – di un possibile deterioramento delle dinamiche concorrenziali sui mercati rilevanti connesso all'esistenza del "*legame strutturale*" tra Moby e MSC non trovi alcun fondamento.

Come infatti già rappresentato nel Procedimento, le rotte oggetto di istruttoria hanno sempre registrato una vivace concorrenza tra Moby e GNV: ciò emerge con chiarezza anche dalla documentazione rinvenuta in sede ispettiva, oltre che dallo stesso tenore letterale degli accordi sottoscritti dalle Parti che consentivano espressamente a queste ultime di competere sul prezzo da praticare.

Pur essendo pienamente convinta della liceità del proprio operato e della infondatezza delle preoccupazioni concorrenziali delineate dall'AGCM, Moby si impegna ad adottare il seguente set di misure ("**Impegni**") sul presupposto che, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l'istruttoria e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l'accertamento di alcun comportamento illecito.

Per tale ragione, gli Impegni descritti nel prosieguo non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte di Moby, della fondatezza delle contestazioni mosse dall'AGCM nell'Avvio.

a. Impegni strutturali

- I. REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI CESSIONI FINALIZZATO AD ESTINGUERE IL DEBITO NEI CONFRONTI DI SAS

Moby si impegna a realizzare un articolato piano di cessione degli asset aziendali finalizzato ad assicurare il completo abbattimento del debito nei confronti di SAS in tempi certi e monitorabili.

Più nello specifico, la cessione degli asset avverrà secondo il seguente cronoprogramma:

- **I fase** [REDACTED]: Moby e SAS effettueranno un censimento degli asset non strategici di Moby con l'obiettivo di individuare quelli da alienare – in favore di SAS o di una società terza – a totale o parziale compensazione del credito di SAS;
- **II fase** [REDACTED]: Moby e SAS nomineranno congiuntamente un perito di comprovata esperienza e indipendenza che possa stimare il valore di mercato degli asset alienabili;
- **III fase** [REDACTED]: il perito determinerà il prezzo degli asset individuati;
- **IV fase** [REDACTED]: qualora, alla luce della perizia di stima, il valore degli asset individuati non risulti sufficiente a compensare integralmente il debito di Moby nei confronti di SAS, si procederà ad individuare ulteriori asset da poter cedere sul mercato a SAS o a soggetti terzi, fino alla completa estinzione del debito;
- **V fase** [REDACTED]: in parallelo alle attività di cui alla IV fase, saranno individuate una o più entità terze a cui SAS potrebbe cedere il proprio credito residuo;
- **VI fase** [REDACTED]: si procederà alla stipula dei contratti di cessione, al fine di estinguere il credito di SAS nei confronti di Moby.

La Società profonderà ogni sforzo per contenere la procedura entro il 31 dicembre 2025, salvo comprovate e oggettive ragioni che saranno tempestivamente rappresentate all'Autorità.

La Società provvederà a fornire evidenza all'Autorità in merito al rispetto del cronoprogramma, predisponendo – al termine di ciascuna fase – una puntuale relazione.

b. Impegni comportamentali

II. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CON CUI SAS TRASFERISCE A ONORATO ARMATORI LE QUOTE DI MOBY E RINUNCIA AL PEGNO IN PROPRIO FAVORE

Moby si impegna a prendere parte e sottoscrivere – unitamente a SAS e Onorato Armatori S.r.l.¹ – l'accordo con il quale SAS, al fine di superare definitivamente le problematiche antitrust sollevate nell'Avvio:

- trasferirà a Onorato Armatori, [REDACTED] la partecipazione detenuta in Moby, pari al 49% del capitale sociale;
- rinuncerà al pegno in proprio favore costituito da Onorato Armatori sulle azioni Moby (rappresentative del 51% del capitale sociale).

Una volta che l'atto sarà sottoscritto, la Società si impegna a fare ogni sforzo per assicurarne la corretta esecuzione, attivandosi in particolare per:

- aggiornare il registro degli emittenti, annotando la girata delle azioni e la rinuncia al pegno;
- aggiornare il libro soci, riportando il nuovo titolare delle azioni a seguito della girata e cancellando l'annotazione del pegno;

¹ Si allega al presente formulario, sub **Allegato 1** la dichiarazione di impegno di Onorato Armatori.

- depositare presso il Registro delle Imprese il libro soci aggiornato.

La Società si impegna a espletare tali incombenze nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese dall'avvenuta girata delle azioni/rinuncia al pegno.

III. PREVISIONE DI MISURE COMPENSATIVE NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI

Pur ribadendo che il costo dei biglietti per il trasporto passeggeri per la stagione 2025 sulle rotte oggetto di istruttoria è influenzato da fattori esogeni – in *primis*, l'entrata in vigore della normativa ETS e dell'incremento del costo di *bunker* – la Società si impegna a offrire ai clienti un ristoro che – a scelta del cliente – potrà essere sottoforma di *voucher* su un futuro viaggio oppure di un rimborso monetario.

In particolare, la Società provvederà a:

- individuare i nominativi di tutti i passeggeri (nel prosieguo i "**Clienti Interessati**") che – alla data di presentazione degli impegni – hanno acquistato un biglietto passeggeri (con o senza cabina) per le tratte:
 - o Genova-Porto Torres, Genova-Olbia e Civitavecchia-Olbia, per viaggi ricompresi tra il 1° giugno 2025 e il 30 settembre 2025 (o, se precedente, sino alla data di pubblicazione degli Impegni ai sensi del par. 10 della Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287);
 - o Napoli-Palermo per viaggi effettuati nei weekend ricompresi tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025;
- trasmettere ai Clienti interessati che avranno effettuato il viaggio, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, un messaggio di posta elettronica contenente una comunicazione (la

"Comunicazione") a cui sarà allegato un *voucher* pari al 10% del costo del biglietto (al netto di tasse, oneri ed ETS), da utilizzare sul futuro acquisto di un biglietto passeggeri nei 12 mesi successivi, purché prenotato entro il 15 febbraio 2026. Qualora il nuovo biglietto al netto di tasse, oneri ed ETS, fosse di importo inferiore a quello del *voucher* il sistema genererà in automatico un nuovo *voucher* per la differenza residua; la medesima comunicazione chiarirà che il consumatore – in alternativa al *voucher* – potrà richiedere un rimborso economico pari al 5% del costo del biglietto (al netto di tasse, oneri ed ETS), fornendo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, un IBAN sul quale ricevere il bonifico.

- entro 12 mesi dall'invio della Comunicazione, rimborsare i Consumatori interessati che – nelle more – avranno richiesto il rimborso economico trasmettendo il relativo IBAN.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

La Società ritiene che le misure proposte siano idonee a rimuovere in radice i profili di criticità evidenziati nell'Avvio, dal momento che – per effetto degli impegni sopra descritti – vengono meno tutti i legami contrattuali esistenti tra Moby e SAS ed esaminati dall'Autorità in sede di Avvio e, conseguentemente, **viene reciso il legame strutturale sussistente tra Moby e MSC**, che costituisce l'oggetto stesso del Procedimento.

In particolare, ad esito della completa attuazione degli impegni, saranno risolti:

- l'accordo di acquisto di azioni, dal momento che – per effetto dell'impegno 2 – SAS rinuncerà alle azioni della Società;
- l'accordo di finanziamento, dal momento che – per effetto dell'impegno 1 – la Società provvederà a rimborsare, mediante cessione di asset, l'intero importo del finanziamento entro tempi certi;
- il Contratto di opzione, dal momento che – una volta estinto il finanziamento – viene necessariamente meno anche la connessa garanzia;

- il Contratto di pegno, dal momento che – per effetto dell'impegno 2 – SAS vi rinuncerà.

Una volta sciolto il legame strutturale tra Moby e SAS, vengono necessariamente meno anche le preoccupazioni dell'Autorità in merito ad un possibile *"deterioramento delle dinamiche concorrenziali"*, ipotizzato in sede di Avvio, in quanto:

- per effetto degli impegni 1 e 2, Moby estinguerà il proprio debito in favore di SAS entro tempi certi e monitorabili, e le proprie azioni non saranno più soggette al pegno costituito da Onorato Armatori in favore di SAS: ciò eliminerà qualsivoglia rischio (in ogni caso, mai verificatosi) di esercizio – da parte di SAS – di una qualche forma di influenza sulle strategie commerciali di Moby;
- per effetto dell'impegno n. 2, SAS uscirà definitivamente dal capitale sociale di Moby: ciò farà venire meno l'obbligo di informativa in favore di SAS (attualmente vigente, trattandosi di un socio) e pertanto eliminerà in radice il rischio (in ogni caso, mai verificatosi) di un indebito scambio di informazioni sensibili tra Moby e GNV per il tramite di SAS.

A completamento del set di impegni, Moby intende altresì proporre una misura di compensazione dei clienti inerente agli esborsi effettuati per l'acquisto dei biglietti, benché il costo degli stessi sia influenzato da fattori esogeni. Tenuto conto dei limitati margini realizzati da Moby su ogni biglietto e dell'ampia platea di soggetti coinvolti, la proposta di un *voucher* pari al 10% del costo del biglietto da utilizzare su un futuro viaggio o di un ristoro economico del 5% costituisce un onere significativo per la Società e al contempo rappresenta un apprezzabile beneficio per i clienti.

In conclusione, il set di impegni – attraverso un mix di misure strutturali e comportamentali:

- da un lato, recide in maniera netta e definitiva il legame strutturale tra Moby e SAS e, pertanto, fa venire meno – anche su un piano astratto – i rischi delineati

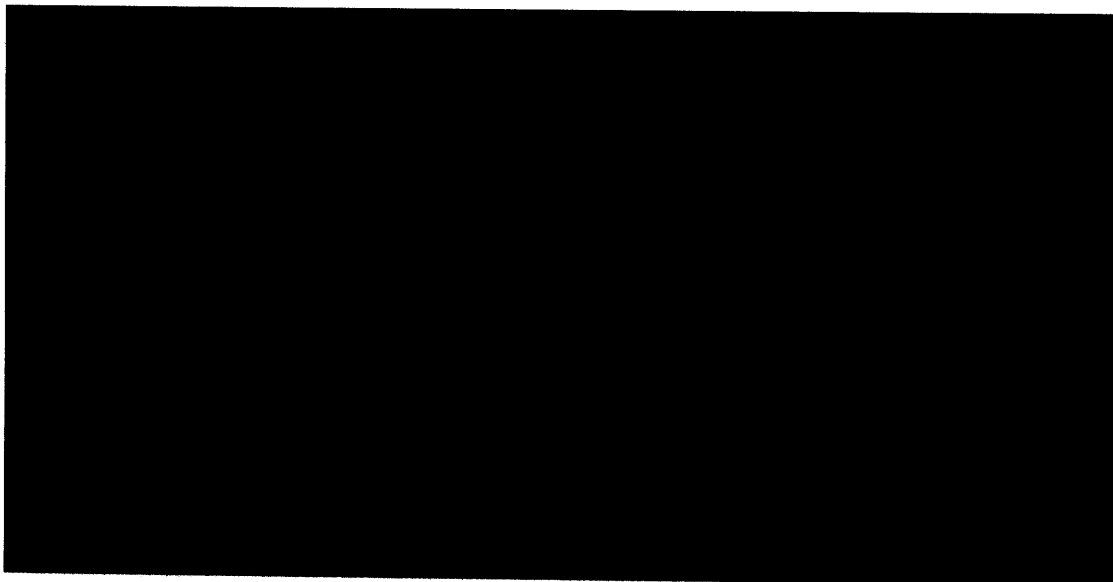
nell'Avvio in merito a un possibile incentivo per le Parti ad allineare le proprie strategie commerciali;

- dall'altro, offre ai clienti un tangibile beneficio economico, ciò che rappresenta un indubbio *quid pluris* rispetto alla semplice risoluzione delle problematiche evidenziate dall'Avvio.

7. Eventuale periodo di validità

Moby darà esecuzione agli Impegni secondo la tempistica sopra riportata.

Una volta implementati, gli impegni devono intendersi a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di Moby di richiedere la loro revisione in caso di mutamento della situazione di fatto o di diritto sottostante alla loro assunzione.



Roma, 11 luglio 2025

Avv. Beniamino Carnevale

Avv. Piero Fattori

Avv. Prof. Giorgio Fraccastoro

Avv. Andrea Pezza

Avv. Nunziantè Di Lorenzo

Avv. Giacomo Dalla Valentina



ONORATO ARMATORI

Milano, 10 luglio 2025

Con la presente, Onorato Armatori S.r.l. – preso atto della volontà di Moby S.p.A. ("**Moby**") e SAS Shipping Agencies Sàrl ("**SAS**") (collettivamente le "**Società**") di presentare impegni ai sensi dell'art. 14 ter l. 287/90 nell'ambito del procedimento istruttorio l872 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 5 novembre 2024 – intende dare attuazione, per quanto di sua competenza, alle misure illustrate nei formulari che saranno presentati dalle Società.

In particolare, Onorato Armatori si impegna a sottoscrivere e dare attuazione – unitamente a SAS e Moby – all'accordo con il quale SAS, al fine di superare definitivamente le problematiche antitrust sollevate nell'Avvio:

- Trasferirà a Onorato Armatori, [REDACTED] la partecipazione detenuta in Moby, pari al 49% del capitale sociale;
- Rinuncerà al pegno in proprio favore costituito da Onorato Armatori sulle azioni Moby (rappresentative del 51% del capitale sociale).

Cordiali saluti


ONORATO
ARMATORI